

## DECRETO TRASPARENZA

D. Lgs. 33/2013

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
2. Decreto Legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
3. Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illealtà nella pubblica amministrazione"

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4. Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
5. Delibera CIVIT n. 2/2010 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza"
6. Delibera CIVIT n. 6/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità"

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

7. Delibera CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"
8. Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
9. Delibera CIVIT n. 65/2013 "Obbligo di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

10. Delibera CIVIT n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza"
11. Delibera CIVIT n. 71/2013 "Modalità di pubblicazione della griglia e del documento di attestazione dell'OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione"
12. Delibera CIVIT n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"

## AMBITO DI APPLICAZIONE

*Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.*

(art. 2)

## PRINCIPIO GENERALE

*La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

(art. 1)

## AMBITO DI APPLICAZIONE

### SOGGETTIVO

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

(art. 11)

## TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

- pubblicato in GU il **5 aprile**
- entrato in vigore il **20 aprile**
- prevede che atti e documenti debbano essere pubblicati **tempestivamente**
- previsto differimento (al **20 ottobre**) solo per i dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

## TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Una disciplina specifica è riservata anche alle sanzioni di cui all'articolo 47 per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Esse, infatti, si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto

## I "NUOVI" ADEMPIMENTI

- Pubblicazione di atti e documenti
- Predisposizione e aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Previsione della figura del "*Responsabile della trasparenza*"

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

- Già il d. lgs. n. 150 del 2009 disciplinava, all'articolo 11, ora abrogato, la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantire l'effettivo perseguimento prevedendo l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - non obbligatorio per gli enti locali - quale strumento più idoneo per dare piena attuazione all'obbligo di garantire la trasparenza in ogni settore dell'attività amministrativa.
- Tra le novità introdotte dal d. lgs. n. 33/2013, rientra l'obbligatorietà anche per le amministrazioni locali - a differenza di quanto stabilito dal d. lgs. n. 150/2009 - dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- Ai sensi dell'articolo 10, infatti, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### Modalità

## DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA'

*Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.*

(art. 3)

## QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

1. *Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.*

2. *L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.*

(art. 6)

## OPEN DATA

*I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.*

(art. 7)

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### *Tempistica*

## LA CONSERVAZIONE E' IMPORTANTE

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

(art. 8)

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### *Tempistica*

## RESTYLING PER I SITI WEB

1. Creazione della sezione "Amministrazione Trasparente" (collocata in home page e indicizzata dai motori di ricerca)
2. Soppressione delle sezioni "Trasparenza, valutazione e merito" - "Operazione trasparenza" - "Amministrazione aperta"

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### *Collocazione*

## DISPOSIZIONI GENERALI

- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

### *Tipologia*

## ORGANIZZAZIONE

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefoni e posta elettronica

## PERSONALE

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa

## PERFORMANCE

- Piano della performance
- Relazione sulla performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

## ENTI CONTROLLATI

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

## ATTIVITÀ E PROVEDIMENTI

- Dati aggregati sull'attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati

## PROVEDIMENTI

- Provvedimenti di indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenziali

## **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI**

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

## **BILANCI**

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

## **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

## **SERVIZI EROGATI**

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa



## PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

## ULTERIORI DATI

- Collaborazioni e consulenti
- Bandi di concorso
- Controlli sulle spese
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
- Informazione ambientali
- Strutture sanitarie accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

## ACCESSO CIVICO

### ACCESSO CIVICO

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

## ACCESSO CIVICO

1. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
2. *La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
3. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

## LA VIGILANZA

## VIGILANZA

Il Capo VI del decreto, rubricato Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni, definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e definisce l'apparato sanzionatorio connesso al mancato adempimento degli obblighi definiti dal decreto.

*Soggetti coinvolti*

- Responsabile trasparenza
- Organismi indipendenti di valutazione
- CIVIT

## INDIVIDUI

- Sanzioni disciplinari
- Sanzioni per responsabilità dirigenziale
- Responsabilità per danno erariale

## ORGANIZZAZIONI

- Mancato trasferimento di risorse

## LE SANZIONI